



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno duemilaventitrè, il giorno 4 del mese di agosto, alle ore 9.30, si è riunita l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in seconda convocazione, attraverso la piattaforma *online* ZOOM, come da convocazione inviata agli associati in data 24/07/2023 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica dello Statuto associativo ai fini dell'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Gli associati presenti, *online* e per delega, chiamano a presiedere la riunione la signora Simona Migliori, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione e il sig. Michele Agrifoglio quale Segretario ed estensore del presente verbale, i quali accettano.

La Presidente rileva che sono presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo: Simona Migliori, Federica Gelosa, Michele Agrifoglio, Amedeo Romeo, Marialice Tagliavini, Stefano Annoni, Luca Tripeni Zanforlin e vi sono le maggioranze necessarie per la deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto,

dichiara l'Assemblea pienamente regolare e valida.

La Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alla normativa Codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117.**

La Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha convocato l'Assemblea straordinaria degli associati per apportare modifiche allo Statuto sociale le quali rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel citato RUNTS. Si evidenzia, altresì, che la scelta è stata quella di iscriversi nella sezione G) del RUNTS, che si ritiene la più adeguata per l'Associazione.

Si procede, pertanto, alla lettura articolo per articolo del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente e le ragioni delle numerose modifiche introdotte.

LINGUAGGICREATIVI ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIA EUGENIO VILLORESI 26 – MILANO
COD. FISC. 97531490155

Al termine della lettura, l'Assemblea viene chiamata alla discussione e vengono fornite le spiegazioni richieste, ponendo, al termine della discussione, in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, con voto unanime dei presenti, *online* e per delega, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si conferisce incarico alla Presidente di provvedere alla registrazione del nuovo Statuto, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate ed, altresì, di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione G), corrispondente alla categoria di ETS individuata.

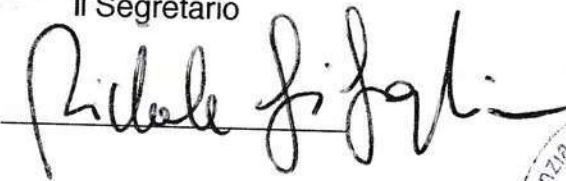
Si autorizza, altresì, la Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti l'esigenza di una ulteriore decisione assembleare in quanto richiesta dagli uffici del RUNTS per, eventualmente, adeguare lo statuto al D.Lgs. n. 117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione, in quanto decisione quest'ultima già assunta dalla presente Assemblea.

Al sensi dell'articolo 12 CTS, l'Associazione potrà utilizzare la denominazione *Linguaggicreativi ETS* solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

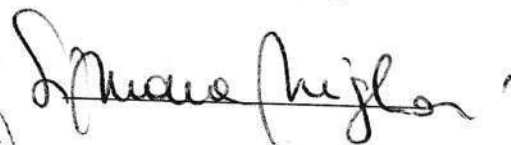
Null'altro essendovi da discutere e deliberare, La Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Milano, 4 agosto 2023

Il Segretario



La Presidente



- 8 AGO 2023



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano I

Registrato il 08.08.2023

Serie 3 N° 3711

Versati Euro ESENTE

Di cui Imp. di Bollo

ANGELA CALCO
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Maria Gabriella ROZZONI (*)

STATUTO

ASSOCIAZIONE “LINGUAGGICREATIVI ETS”

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. L'Associazione denominata “**Linguaggicreativi**”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal D.Lgs. n. 117/2017, (di seguito indicato come “Codice del Terzo Settore”) e dalle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ETS” o della locuzione “Ente del Terzo Settore”

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come “RUNTS”), l'acronimo “ETS” e/o la locuzione “Ente del Terzo Settore” saranno inseriti nella denominazione sociale e saranno utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. In caso di cancellazione dal RUNTS l'acronimo e/o la locuzione richiamata non potranno più essere utilizzati.

Art. 3 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. Essa intende perseguire il bene comune attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini, anche in forma associata, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale e favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona.
2. In particolare, l'Associazione intende favorire la partecipazione culturale, l'inclusione sociale delle persone nella comunità, nelle istituzioni e nella società e lo sviluppo di una cultura del benessere sociale per le singole persone, le comunità, le organizzazioni, anche nel contesto delle istituzioni di riferimento.



3. L'Associazione, pertanto, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

4. Per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui al precedente comma l'Associazione potrà porre in essere, in via esemplificativa, le seguenti attività:

a) attività formativa attraverso il linguaggio artistico in ambito pubblico e privato;

b) organizzazione e promozione di corsi e laboratori di teatro, musica, scrittura, danza e arti, in presenza e online;

c) produzione e promozione dello spettacolo dal vivo, anche attraverso co-produzione di spettacoli, gestione di sale spettacolo, programmazione di stagioni teatrali e attività multidisciplinari, festival, rassegne e concerti;

d) promozione educativa culturale, anche attraverso organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso corsi, conferenze e incontri; collaborazioni con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative ed altri enti sia pubblici che privati, finalizzate all'implementazione di progetti e di produzioni in una prospettiva di crescita culturale e di ricerca;

f) organizzazione di campus, progetti sociali e aggregativi rivolti, in particolare ma non solo, a persone svantaggiate in condizioni di fragilità;

g) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e le attività di interesse generale di cui al comma precedente.

Art. 4 – Attività diverse e di raccolta fondi

1. L'Associazione può altresì svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e

strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

2. L'Associazione può altresì esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e secondo ogni altra modalità prevista dal citato articolo di legge o consentita dalle altre disposizioni di legge applicabili.

Art. 5 – Adesioni, partecipazioni e collaborazioni

1. L'Associazione può aderire a reti associative di settore, a organizzazioni di categoria e a tutte quelle istituzioni che svolgono azioni o che possono favorire la migliore realizzazione dei suoi scopi. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
2. Può, altresì, costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

Art. 6 – Associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Chiunque abbia interesse, sia rispettoso e condivida le finalità associative può presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione.
2. Nella domanda di adesione è espressamente indicato che il richiedente si impegna ad accettare quanto previsto nell'Atto Costitutivo, nello Statuto e negli eventuali regolamenti interni, ad

osservare le deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa e a versare la quota sociale.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda decidendo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e lo stesso viene iscritto nel libro degli associati.
5. L'eventuale provvedimento di rigetto, anch'esso comunicato per iscritto all'interessato non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, deve essere motivato. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria che delibera in merito al ricorso deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
6. Le domande di adesione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività associative;
 - b) partecipare alla vita associativa e, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ad esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - c) concorrere alle cariche sociali;
 - d) presentare istanze, questioni, richieste di delibere ai vari organi associativi competenti;
 - e) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per esigenze dell'Associazione;
 - h) prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - i) partecipare alle altre attività che siano per legge, per Statuto o regolamento agli stessi dirette.

2. Fatto salvo quanto indicato alla lett. b) del precedente comma, l'esercizio dei diritti sociali di cui al precedente comma spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Tutti gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché di conformarsi alle delibere degli organi sociali competenti e ad osservare tutte le indicazioni associative;
 - svolgere, se volontari, la propria attività nell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 16 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto di quanto previsto al co. 5 dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - tenere una condotta che non contrasti con i principi che caratterizzano l'Associazione e che non crei pregiudizi alla stessa o alla sua attività.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte dell'associato;
- b) recesso volontario. L'associato può sempre recedere comunicando la sua dichiarazione scritta agli amministratori ed ha effetto nell'anno in corso se presentata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
- c) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'anno sociale per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine indicato decade automaticamente e il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di adesione.

2. L'associato può, invece, essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, con sospensione dal diritto di voto in Assemblea.
 4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

- I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 3. L'Associazione deve, inoltre, assicurare tutti i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
 4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, previa autorizzazione, le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
 5. Le spese sostenute dal volontariato possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo abbia deliberato su tali specifiche tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali sia ammessa questa modalità di rimborso.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vice-Presidente;
- d) il Comitato esecutivo, qualora nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti;
- e) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
- f) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati:

composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati qualora il numero di associati sia inferiore a 500 (cinquecento) e sino a 5 (cinque) qualora il numero di associati non sia inferiore a 500 (cinquecento). Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno a seguito di delibera del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. La riunione di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; in tale ultimo caso, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del Segretario, mentre la sottoscrizione da parte del Presidente avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) revocare il Presidente, il vice-Presidente, ove ne ricorrano i presupposti;

- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, ove richiesto per legge o nominato per scelta;
 - g) eleggere e revocare l'Organo di revisione, ove richiesto per legge o nominato per scelta;
 - h) decidere sui ricorsi conseguenti ai provvedimenti di mancata ammissione e di esclusione dall'Associazione, espressi in prima istanza dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento attribuito all'Assemblea dalla legge, dallo Statuto o su richiesta di altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più 1 (uno) degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda, e nelle successive, convocazioni.
4. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e in merito alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b) deliberare in merito allo scioglimento.

2. Per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e, in seconda e successive convocazioni è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più 1 (uno) degli associati aventi diritto di voto. In prima, seconda e successive convocazioni delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, presenti di persona o per delega.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, vice-Presidente e dai Consiglieri. Il numero di Consiglieri può variare da 3 a 7 secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina degli stessi e nei successivi rinnovi. I Consiglieri sono eletti tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni. Al conflitto di interessi degli stessi si applica l'art. 2475 *ter* del codice civile.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese.
8. Le delibere relative a questioni concernenti persone possono essere prese con voto segreto, su decisione assunta a maggioranza dal Consiglio stesso.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 17 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove ritenuto opportuno;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito dallo Statuto ed alle conseguenze del mancato versamento;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c. 3 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede a convocare prima possibile l'Assemblea ordinaria al fine di nominare il/i sostituti. Il/i consigliere/i così eletto/i rimane/rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il vice-Presidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Il Presidente e il vice-Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. ■ **Presidente e il vice-Presidente** sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
3. ■ **Presidente** dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato deve essere convocata l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. ■ **Presidente** ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.19, co. 2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il vice-Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 – Il Segretario

1. **Il Segretario** viene eletto dal Consiglio, se ritenuto opportuno, e si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e ad essi risponde del proprio operato.

Art. 22 - Il tesoriere

1. **Il Tesoriere** viene eletto dal Consiglio, se ritenuto opportuno, e cura la gestione della cassa dell'Associazione attraverso la tenuta della contabilità ed effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

Art. 23 - L'Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea, che previamente stabilisce se costituirlo in forma monocratica o collegiale, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale, ove si debba adottare, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea degli associati, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o affidare all'Organo di controllo la



revisione legale dei conti. In tal ultimo caso l'Organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili risultanti dallo stato patrimoniale e potrà essere incrementato da:
 - beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire in forza di legati e donazioni di Enti o di privati e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
 - somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione destini all'incremento del patrimonio;
 - ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio.
2. L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini mediante:
 - le quote associative;
 - quote di compartecipazione ai costi o corrispettivi specifici (rette, tariffe, ecc.) derivanti dall'esercizio delle proprie attività di interesse generale;
 - corrispettivi derivanti dallo svolgimento delle eventuali attività diverse;
 - contributi e apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche;
 - contributi riconosciuti dalle amministrazioni pubbliche per le attività socio-educative e sociali, realizzate anche in regime di accreditamento, convenzionamento o co-progettazione;
 - erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari;



- proventi da attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa dalle specifiche disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 - Bilancio di esercizio e sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, e alle disposizioni ministeriali in materia, anche nella forma di rendiconto di cassa ove i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila) euro, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) maggio di ogni anno.
2. Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno è fatto obbligo di deposito del bilancio di esercizio e, nei casi previsti, degli altri documenti di cui all'art. 48, co. 3 del Codice del Terzo Settore, presso il RUNTS.
3. Ai sensi dell'art. 13, co. 6 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, co. 1 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 (centomila) euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa a cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
5. Il bilancio sociale se predisposto è redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 27 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari non occasionali, se presenti.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di conservare i verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i *quorum* previsti dall'art. 14, co. 3 del presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e dispone sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Spumone (unfz)